



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

55/2012

LUGLIO/9/2012 (*)

19 Luglio 2012

**IL MINISTERO DEL LAVORO - CON
LA CIRCOLARE N. 16 DEL 4 LUGLIO
SCORSO - INVITA IL PROPRIO
PERSONALE ISPETTIVO A DEDICARE
PARTICOLARE ATTENZIONE AL
FENOMENO DELLE " FITTIZIE
PARTITE IVA" IN EDILIZIA
FORNENDO UN ELENCO DEGLI
INDICATORI UTILI PER
INQUADRARE CORRETTAMENTE LA
TIPOLOGIA LAVORATIVA.**

Il **Ministero del Lavoro**, con l'**intento di contrastare** il fenomeno delle "**Partite IVA in edilizia**" – il cui numero, secondo le statistiche economiche, è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni -, **ha diramato la circolare n° 16 del 04 luglio 2012.**

In particolare, con la stessa, il Welfare **ha indicato al proprio personale ispettivo una serie di *markets* che**, in sede ispettiva, **dovranno essere attenzionati.**

In primis, il Dicastero ha precisato che le indicazioni fornite con la circolare *de qua* **non possono in nessun modo essere considerate delle presunzioni assolute** nei confronti dei soggetti verificati ma, *ex adverso*, rappresentano delle "*presunzioni operative*" (così come definite nel documento) che devono sempre essere contestualizzate alla realtà che gli ispettori si troveranno di fronte.

Il primo elemento che deve essere messo "sotto la lente d'ingrandimento" per capire se il personale ispettivo si trova di fronte ad un "vero" autonomo oppure ad uno "sedicente", è la verifica della **disponibilità, in capo al soggetto ispezionato, di dotazione strumentale, quale macchine e attrezzature, che consentano una capacità organizzativa e realizzativa delle opere in fase di lavorazione.**

E' chiaro che al fine di dimostrare un'autonoma capacità organizzativa **non potrà essere considerato sufficiente il semplice possesso di utensileria minuta** (martelli, funi, picconi), **né tantomeno l'eventuale noleggio, magari dallo stesso committente o appaltatore principale**, di macchine complesse quali autocarri o gru.

Un altro elemento gravemente indiziario (ma in ogni caso non decisivo) dell'esistenza di un rapporto di subordinazione, è la **monocommittenza** cioè la particolare situazione del lavoratore autonomo che **si trovi a fornire il proprio lavoro in favore di un unico committente venendosi così a collocare in**

una posizione di "dipendenza economica" che mal può addirsi ad una tipologia di lavoro che dovrebbe esplicitarsi in completa autonomia.

Con la circolare n. 16/2012 il Ministero non si è limitato a soffermarsi su questi indicatori ma ha anche effettuato una distinzione presuntiva in base al tipo di attività di cantiere eseguita dai prestatori.

Infatti, a parere del Dicastero, **se può essere maggiormente credibile l'affidamento a terzi di lavori di finitura quali impianti elettrici, idraulici, posa in opera di rivestimenti, è – ex adverso - molto meno compatibile, con la qualificazione di lavoro autonomo, lo svolgimento di attività strutturali relative alla realizzazione di manufatti quali operazioni di sbancamento, realizzazione fondamenta e lavori in cemento armato.**

Tali lavorazioni, infatti, presuppongono un **coordinamento perfetto delle attività** che difficilmente può essere compatibile con l'autonomia della prestazione richiesta dall'art. 2222 cod. civ..

Il Ministero, pertanto, esemplificando, giunge alla conclusione che **i lavoratori addetti alle seguenti mansioni:**

- **manovali generici**
- **muratori**
- **carpentieri**
- **addetti alla rimozione dell'amianto**
- **addetti a macchine fornite dal committente o dall'appaltatore**

difficilmente potranno essere considerati autonomi e, pertanto, **dovranno, presuntivamente, essere ricondotti nell'alveo del lavoro subordinato.**

In conclusione, nella circolare 16/2012, viene anche posto l'accento sul dettato normativo di cui al D. Lgs. 81/2008 (*id.: tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*) evidenziando che a seguito dell'eventuale riqualificazione

del rapporto di lavoro, da autonomo a subordinato, dovranno essere contestati, al soggetto utilizzatore, anche tutti gli eventuali illeciti in *subiecta materia*.

La circolare del Ministero del Lavoro, è proprio il caso di dire, "*fa pendant*" con la disposizione di cui all'articolo 1, comma 26, della riforma del mercato del Lavoro in materia di "partite IVA in posizione economica dominante", di cui Vi abbiamo dato notizia con la circolare di Giugno pubblicata l'altro ieri sul ns. sito ed alla quale Vi rimandiamo per gli opportuni approfondimenti.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA